

PREFAZIONE

Attraverso ritrovamenti archeologici dell'inizio del XX secolo è stata accertata la presenza nel territorio di Gagliole di stazioni eneolitiche, in particolare in Acquosi - luogo ricco di acque, e perciò ospitale - come suggerisce il toponimo. Non è altrettanto certo, anzi ormai discutibile, che siano stati i Galli Senoni, principalmente insediati nelle Marche in Senigallia a risalire in epoca protostorica la valle del Potenza giungendo fino alla preesistente Comunità, a cui avrebbero dato il nome.

Il nome del Paese deriverebbe da un etimo comune ad altre anche vicine comunità ed indicherebbe semplicemente un gruppo, una aggregazione di persone, un popolo altri ancora collegano la denominazione al più recente periodo romano, ed al nome gaula, indicante un uccello - in sostanza una varietà di cornacchia - almeno all'epoca molto frequente nella zona.

Inutilmente prosaica appare ogni ulteriore ricerca: lo stemma anche odierno del Comune è un orgoglioso gallo ed è alla fierezza di tale simbolo che i cittadini si sono sempre ispirati.

Forte fu, nel primo Medio Evo e nei primi secoli dell'Era cristiana l'influsso del Monachesimo sullo sviluppo della Comunità Gagliolese, che sicuramente aveva - insieme alla egemone e vicina Camerino - subito la dominazione longobarda.

È certo che a Zenone, Santo caro ai Longobardi, venne dedicata l'antichissima Pieve che nel fondo valle nei pressi del fiume Potenza, divenne sicuramente centro di accoglienza per i fuggiaschi, di ristoro per i pellegrini e di controllo della vita religiosa e civile dell'intera vallata, se è vero che ben quattordici chiese erano sotto la sua giurisdizione.

Nel contempo, Gagliole partecipava da Castello alla evoluzione della storia Camerte, da Marchesato a libero Comune e a Signoria. La fortificazione che tuttora domina imponente il Capoluogo, e che consentiva il controllo delle vie di comunicazione fra Matelica, Camerino, San Severino e Camerino sarebbe stata almeno nel suo nucleo centrale fatta edificare da Gentile da Varano signore di Camerino.

La posizione strategica del Castello di Gagliole lo rese, essenziale nei continui contrasti anche armati fra la Guelfa Camerino e la Ghibellina San Severino e fu nel breve volgere di tre secoli (dal 1256 al 1441) più e più volte assegnato ai Varano, signori di Camerino poichè da questi strappato agli Smeducci, signori di San Severino Marche e viceversa.

Restò di queste vicende ad un tempo storiche e leggendarie forte memoria: il fosso denominato Sanguinario, che affluisce al Potenza traversando da monte l'intero territorio comunale, derivava il suo toponimo dal sangue degli armati che si contendevano nella valle il dominio del territorio.

Seguendo le sorti della Signoria dei Varano, Gagliole divenne poi parte del territorio dei possedimenti della Chiesa, rimanendo sempre collegata alle sorti dell'area camerinese.

Nonostante la dipendenza da realtà più forti del circondario, i cittadini di Gagliole seppero darsi forme di autogoverno e di organizzazione democratica da secoli a secoli, tanto che tuttora si conservano gli Statuti del Castello di Gagliole già del XVII secolo, ai quali idealmente il nuovo Statuto intende collegarsi.

Dopo il passaggio al Regno di Sardegna ed allo Stato Unitario, Gagliole non dissimilmente da altri centri montani dell'entroterra marchigiano ha pagato gravissimo prezzo alla crisi dell'allevamento e dell'agricoltura, che furono le risorse principali di una società un tempo fiorente.

Emigrazione ed invecchiamento hanno contrassegnato negativamente il ventesimo secolo nella storia gagliolese. La fierezza della Comunità ha però impedito che si perdesse memoria dell'antico Castello come luogo di identificazione di una antichissima storia. Neppure nel periodo della dittatura fascista il potere Centrale - che pure tentò di farlo dal 1929 al 1934 - riuscì a sopprimere per sempre l'autonomia del Comune di Gagliole, solo provvisoriamente congiunto alla vicina Castelraimondo.

L'accorta ripresa economica del fondovalle e l'orgoglio dei gagliolesi ancor oggi - ed ancora per il futuro - danno certezza che il simbolico Gallo continuerà ancora per secoli - nella nuova forza della democrazia e della collaborazione ed integrazione con le realtà vicine - a rappresentare una nobile comunità.

Il Consiglio comunale di Gagliole in rappresentanza dei cittadini di Gagliole adotta il presente Statuto quale espressione dell'autonomia naturale e democratica della Comunità;

Lo Statuto rispetta i principi della Costituzione Repubblicana, quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quelli della carta Europea delle autonomie locali, i principi della Legge 8/6/1990 n. 142, le leggi dello Stato e della Regione Marche e si richiama alla identità, memoria e cultura storica e civile del popolo di Gagliole.

L'AMMINISTRAZIONE

INDICE

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

[Art. 1 - Denominazione e natura giuridica](#)

[Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma](#)

[Art. 3 - Finalità](#)

[Art. 4 - Tutela della salute e assistenza sociale](#)

[Art. 5 - Tutela e recupero del patrimonio naturale, storico e artistico](#)

[Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero](#)

[Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio](#)

[Art. 8 - Sviluppo economico](#)

[Art. 9 - Programmazione economico-sociale e territoriale](#)

[Art.10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione](#)

[Art.11 - Servizi pubblici](#)

TITOLO II. L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO II - CONSIGLIERI COMUNALI

[Art.12 - Il consigliere comunale](#)

[Art 13 - Doveri del consigliere](#)

[Art 14 - Prerogative dei Consiglieri](#)

[Art 15 - Dimissioni del consigliere](#)

[Art 16 - Consigliere anziano](#)

[Art.17 - Gruppi consiliari](#)

CAPO II. IL CONSIGLIO COMUNALE

[Art. 18 - Il Consiglio Comunale - poteri](#)

[Art. 19 - Prima seduta](#)

[Art. 20 - Linee programmatiche di mandato](#)

[Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale](#)

[Art. 22 - Ordine del giorno](#)

[Art. 23 - Consegna dell'avviso di convocazione](#)

[Art. 24 - Numero legale per la validità delle sedute](#)

[Art. 25 - Numero legale per la validità delle deliberazioni](#)

[Art. 26 - Pubblicità delle sedute](#)

[Art. 27 - Delle votazioni](#)

[Art. 28 - Commissioni consiliari temporanee](#)

[Art. 29 - Commissioni consiliari permanenti](#)

[Art. 30 - Regolamento interno](#)

[Art. 31 - Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi](#)

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I - Elezione - Durata in carica - Revoca

[Art. 32 - Composizione della Giunta comunale](#)

[Art. 33 - Elezioni del Sindaco, nomina e revoca degli assessori](#)

[Art. 34 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore](#)

[Art. 35 - Durata in carica - Surrogazione](#)

[Art. 36 - Mozione di sfiducia](#)

[Art. 37 - Il Vicesindaco](#)

[Art. 38 - Decadenza dalla carica di Sindaco](#)

Sezione II - Attribuzione - Funzionamento

[Art. 39 - Organizzazione della Giunta](#)

[Art. 40 - Attribuzioni della Giunta](#)

[Art. 41 - Adunanze e deliberazioni](#)

CAPO IV - IL SINDACO

[Art. 42 - Funzioni](#)

[Art. 43 - Poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale](#)

TITOLO III. PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

[Art. 44 - Libere forme associative](#)

[Art. 45 - Rapporti con le associazioni](#)

[Art. 46 - Riconoscimento del ruolo di volontariato](#)

[Art. 47 - Consultazioni](#)

[Art. 48 - Consultazione dei cittadini](#)

[Art. 49 - Consulte permanenti e temporanee](#)

[Art. 50 - Diritto di petizione](#)

[Art. 51 - Interrogazioni](#)

[Art. 52 - Diritto d'iniziativa](#)

[Art. 53 - Procedura per l'approvazione della proposta](#)

[Art. 54 - Referendum](#)

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

[Art. 55 - Diritto di partecipazione al procedimento](#)

[Art. 56 - Comunicazione dell'avvio del procedimento](#)

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

[Art. 57 - Pubblicità degli atti](#)

[Art. 58 - Diritto di accesso](#)

[Art. 59 - Difensore civico](#)

TITOLO IV. L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE UFFICI E PERSONALE

CAPO I

[Art. 60 - Principi strutturali e organizzativi](#)

[Art. 61 - Organizzazione degli uffici e del personale](#)

[Art. 62 - Personale](#)

[Art. 63 - Regolamento degli uffici e dei servizi](#)

[Art. 64 - Diritti e doveri dei dipendenti](#)

[Art. 65 - Responsabili degli uffici e dei servizi](#)

[Art. 66 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi](#)

[Art. 67 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione](#)

[Art. 68 - Collaborazioni esterne](#)

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

[Art. 69 - Segretario comunale](#)

[Art. 70 - Funzioni del Segretario comunale](#)

[Art. 71 - Vicesegretario comunale](#)

CAPO III - LA RESPONSABILITA'

[Art. 72 - Responsabilità verso il Comune](#)

[Art. 73 - Responsabilità verso terzi](#)

[Art. 74 - Responsabilità dei contabili](#)

TITOLO V. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

[Art. 75 - Obiettivi dell'attività amministrativa](#)

[Art. 76 - Servizi pubblici comunali](#)

[Art. 77 - Forme di gestione dei servizi pubblici](#)

[Art. 78 - Costituzione e partecipazione](#)

[Art. 79 - Aziende speciali](#)

[Art. 80 - Struttura delle aziende speciali](#)

[Art. 81 - Istituzioni](#)

[Art. 82 - Società per azioni o a responsabilità limitata](#)

[Art. 83 - Vigilanza e controlli](#)

[Art. 84 - Personale](#)

[Art. 85 - Convenzioni](#)

[Art. 86 - Consorzi](#)

[Art. 87 - Accordi di programma](#)

TITOLO VI. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

[Art. 88 - Demanio e patrimonio](#)

[Art. 89 - Beni patrimoniali disponibili](#)

[Art. 90 - Contratti](#)

[Art. 91 - Contabilità e bilancio](#)

[Art. 92 - Controllo economico-finanziario](#)

[Art. 93 - Controllo di gestione](#)

TITOLO VII. L'ATTIVITA' NORMATIVA

[Art. 94 - Ambito di applicazione dei regolamenti](#)

[Art. 95 - Procedimenti di formazione dei regolamenti](#)

TITOLO VIII. REVISIONE DELLO STATUTO

[Art. 96 - Modalità](#)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

[Art. 97 - Termini di adozione dei Regolamenti](#)

[Art. 98 - Entrata in vigore](#)

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

Il Comune di Gagliole, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della regione e del presente Statuto.

Ar. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di San Severino Marche, Castelraimondo e Matelica, per una estensione di Km 24.00.
2. Gli organi Comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune sita in Piazza Matteotti n.1;
3. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede Municipale.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale allegato in copia al proprio Statuto.
5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura globalmente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Il Comune ispira la propria azione ai principi di una sostanziale parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna.

3. Il Comune nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale.

4. Il Comune garantisce la pacifica convivenza degli stranieri presenti nel territorio per motivi di studio o di lavoro e tutela le famiglie degli stranieri che vi risiedono stabilmente. Apposito regolamento fissa i principi per la migliore realizzazione di assistenza e integrazione culturale e socio economica.

Art. 4 - Tutela della salute e assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla prevenzione ed eliminazione di ogni forma di emarginazione.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e agli emarginati.

Art. 5 - Tutela e recupero del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, valorizzare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune è soggetto attivo nella promozione culturale e artistica ed opera in tale direzione con interventi diretti e programmatici, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni presenti nel territorio favorendone altresì lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico riconoscendone la funzione sociale importante fattore di progresso umano ed il turismo sociale sia giovanile sia della 3° età .

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la creazione di strutture di base, idonei servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi e associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n.142.

4. Particolare rilievo viene attribuito alla associazione Pro Loco la cui istituzione costituisce un momento fondamentale dei processi di associazione e partecipazione comunale con specifico riguardo alle attività turistiche, sociali e del tempo libero. Tale associazione viene ad essere strutturata nei modi previsti dall'apposito Regolamento che dovrà individuare i mezzi e gli aspetti operativi, le caratteristiche istituzionali nonché gli specifici rapporti con l'Amministrazione comunale.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 89, del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e delle attività agricole.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità .
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8 - Sviluppo economico

1. Il Comune afferma che la sua centralità nel territorio montano dell'Alta Valle del Potenza gli conferisce un naturale ruolo di nodo viario dell'intera comunità .
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello tipico tradizionale, produttivo ed artistico; adotta le iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti.
4. Favorisce le iniziative intese a promuovere indirizzi per una nuova agricoltura ed attività collaterali ad essa.
5. Tutela e promuove le attività industriali sostenendo le esistenti e favorendo, laddove se ne intravedono le opportunità , l'insediamento di altre attività produttive.
6. Sviluppa le attività turistiche anche intercomunali, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
7. Il Comune promuove e sostiene forme associative, di cooperazione e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e favorisce il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.
8. Il Comune attua la piena valorizzazione della risorsa idrica ambientale del proprio territorio attraverso concreti piani di intervento.

Art. 9 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 5, 6, 7, ed 8, della legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può provvedere ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, anche attraverso l'istituzione di forme partecipative quali comitati di quartiere. Il funzionamento degli stessi verrà disciplinato da apposito regolamento.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 11 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) gestione in economia di servizio quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con gli altri Comuni con la Comunità Montana e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedano una forma di cooperazione tra più soggetti locali.

3. Il Comune costituisce consorzi con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedano una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali.

TITOLO II. L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO II - Consiglieri comunali

Art. 12 - Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 13 - Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza é pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio, o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14 - Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal quindicesimo giorno della presentazione delle suddette istanze. Il diritto di iniziativa si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri di cui agli articoli 31 e 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142: di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del Consiglio; di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato; di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo; di chiedere la convocazione del Consiglio per dibattere questioni specifiche; di promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti di Giunta ai sensi dell'art. 17 comma 38 della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17 comma 38 della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, si fa riferimento al numero dei componenti del Consiglio.

Art. 15 - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo a surrogazione qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del CONSIGLIO COMUNALE a norma dell'art. 39 comma 1^a lett b) e n. 2 della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25/3/199 N. 81.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento di funzionamento del

CONSIGLIO COMUNALE e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri (non appartenenti alla Giunta) che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

3. E' istituita, presso il Comune di Gagliole, la conferenza dei capigruppo per rispondere alle finalità generali del presente statuto nonché a quelle disciplinate dall'art. 31 comma 7ter della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del Supremo Consesso.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'Ufficio protocollo del COMUNE.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

CAPO II - II Consiglio comunale

Art. 18 - II Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri.

2. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dell'articolo 22, comma 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

4. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni determina lo scioglimento del Consiglio.

5. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale, economico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

6. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del COMUNE presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

7. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

8. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

9. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 19 - Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. Il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui al D.P.R. 16.5.1960 N. 570.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i componenti del Consiglio delle cui cause ostative si discute.

Art. 20 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale il Consiglio definisce l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia, in tutto o in parte, non più adeguato, può con deliberazione a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco.
2. Esso si riunisce di norma in sessione ordinaria dal: 1 gennaio al 15 luglio con non meno di 2 sedute, e dal 1 settembre al 31 dicembre con non meno di 2 sedute, e comunque garantendo almeno lo svolgimento di tre sedute consiliari ogni semestre.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria in tutto l'arco dell'anno:
 - a) dal Sindaco;
 - b) per delibera della Giunta comunale;
 - c) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica;
 - d) su richiesta del Comitato di Controllo, del Prefetto e del Difensore civico regionale nei casi stabiliti dalla legge e previa diffida.
4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio è convocato ai sensi della L. 142 art. 36, comma 4 e successive modifiche ed integrazioni, con il

consueto preavviso e con gli stessi oggetti.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio dal Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

8. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti di trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

10. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

11. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

12. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 22 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco , secondo le norme del regolamento.

2. L'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno stesso della comunicazione ai consiglieri e per l'intera giornata del consiglio vengono esposte all'esterno del Palazzo Civico le bandiere della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

Art. 23 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e comunicato dal messo comunale al domicilio dei componenti del Consiglio, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 24 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con l'intervento di almeno 1/3 dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lett. n), della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che hannoriportato maggiori voti.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purchè intervengano almeno 1/3 dei componenti assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i componenti del Consiglio.

3. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipando alla discussione, ma non hanno diritto di voto;
- d) il Sindaco.

Art. 25 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 26 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 28 - Commissioni consiliari temporanee

1. Le commissioni consiliari temporanee vengono istituite su proposta di 1/5 dei consiglieri e con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 29 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sulla Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza poter esprimere il relativo diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 30 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La stessa maggioranza è richiesta per la modificazione del regolamento.

3. Il regolamento stabilisce altresì i mezzi e le dotazioni attribuite ai gruppi consiliari e le modalità della loro utilizzazione.

Art. 31 - Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi

1. È prevista l'Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con funzioni consultive e propositive; esso si compone di 12 consiglieri più il sindaco dei ragazzi.

2. Un regolamento apposito disciplina l'elezione e le modalità di svolgimento delle sedute del consiglio.

3. Le decisioni di tale consiglio sono verbalizzate da un funzionario Comunale che assiste alla seduta e le sottopone alla Giunta Comunale la quale ne prende visione nella riunione immediatamente successiva e dovrà formulare risposta scritta sui problemi e le istanze entro 30 giorni.

4. Il Consiglio dei ragazzi può chiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un argomento trattato. Il Sindaco inserisce l'argomento tra i punti della riunione del Consiglio Comunale immediatamente successivo. Il Sindaco dei ragazzi illustra la proposta al Consiglio Comunale. Della decisione del Consiglio sarà data notizia scritta al Consiglio dei ragazzi.

5. Il Consiglio dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
- Politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza giovani e anziani e rapporti con l'UNICEF e tutte le altre materie d'interesse giovanile.

CAPO III - La Giunta comunale

SEZIONE I - ELEZIONE- DURATA IN CARICA - REVOCA

Art. 32 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari a 4, promuovendo ai sensi art. 27 legge 25.3.1993 n. 81, la presenza di entrambi i sessi.

2. Possono essere nominati assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 33 - Elezioni del Sindaco, nomina e revoca degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. I requisiti per la nomina ad assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 gg. gli assessori revocati.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di terzo grado, di affiliazione o adozione.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 34 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco o di assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 35 - Durata in carica-Surrogazione

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio;
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta e la contestuale nomina di un commissario straordinario.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni di questi.
6. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
7. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco o altro assessore ne assume le funzioni.

Art. 36 - Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata a maggioranza assoluta dei componenti consiliari, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Se il Presidente del Consiglio Comunale non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto ai sensi art. 36 - comma 4[^] - legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La seduta è pubblica ed il Sindaco, e gli assessori se componenti del Consiglio, partecipano alla discussione ed alla votazione.

Art. 37 - Il Vicesindaco

1. Il vicesindaco, nominato come tale dal Sindaco, è il soggetto che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.
2. Qualora il vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.
3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per morte o decadenza, fino alla elezione del nuovo Sindaco le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, tranne nei casi in cui la legge preveda la nomina di un

Commissario.

Art. 38 - Decadenza dalla carica di Sindaco

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

SEZIONE II - ATTRIBUZIONE - FUNZIONAMENTO

Art. 39 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli assessori;

3. Il Consiglio Comunale può adottare apposito regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta.

Art. 40 - Attribuzioni della Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione

secondo i principi stabiliti dal consiglio;

Art. 41 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o chi presiede l'adunanza.
3. Alle sedute della Giunta può partecipare senza diritto di voto, il revisore dei conti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'Art. 32 del presente Statuto.

CAPO IV - Il Sindaco

Art. 42 - Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione comunale. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 43 - Poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - a) è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza; provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali;
 - b) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate; dirige l'attività della Giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;
 - c) Convoca e presiede il Consiglio Comunale predispone gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio;
 - d) fissa il giorno e l'ora dell'adunanza della Giunta;
 - e) nomina, subito dopo avere prestato il giuramento, il Vice-Sindaco e gli assessori; procede alla revoca, ed alla sostituzione degli stessi in caso di dimissioni;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nonché alla revoca, con motivate argomentazioni, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, purché tale facoltà non sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche ed

- integrazioni, nonché dallo statuto e regolamento comunale;
- h) nomina i membri delle Commissioni comunali tecnico-consultive ad eccezione delle Commissioni Comunali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e quelle elettorali, per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, del Consiglio scolastico distrettuale;
 - i) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
 - l) vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso indicative;
 - m) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
 - n) indice i referendum comunali;
 - o) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate e ne riferisce al consiglio;
 - p) promuove e conclude gli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90;
 - q) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
 - r) conferisce funzioni al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 68 L. 127/97;
 - s) coordina e riorganizza, su indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici;
 - t) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dal presente statuto.

TITOLO III. PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - Istituti della partecipazione

Art. 44 - Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitato di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 45 - Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini. Il Comune al fine di meglio coordinare le iniziative dell'associazionismo in genere, istituisce Consulte.
2. La Giunta comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente a mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrente per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.
3. Il Comune può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa approvato dalla Giunta Comunale.
4. L'Amministrazione comunale coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
5. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le

associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione.

Art. 46 - Riconoscimento del ruolo di volontariato

1. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della Comunità locale.
2. Il volontariato nelle forme associative e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.
3. Pertanto tramite convenzioni e nel rispetto della legge che lo regola e di apposito regolamento può essere impiegato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna.

Art. 47 - Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e culturali.

Art. 48 - Consultazione dei cittadini

1. Il Comune si avvale per la consultazione dei cittadini di strumenti previsti dallo statuto e disciplinati da regolamenti assicurando il principio della democraticità. A tale fine può promuovere:

- la convocazione di assemblee di tutta o di parte della cittadinanza;
- la convocazione da parte del sindaco di una assemblea generale o parziale delle associazioni;
- la consultazione dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e delle altre formazioni economiche, sociali e culturali;
- la realizzazione di richieste e sondaggi di opinione;
- la consultazione di eventuali comitati di quartiere e delle frazioni.

Art. 49 - Consulte permanenti e temporanee

1. Possono essere istituite, secondo le norme del regolamento sulla partecipazione, consulte permanenti aventi il compito di fornire all'Amministrazione Comunale la collaborazione e il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività del Comune.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle associazioni interessate, dalle categorie economiche e sociali e da uno o più esperti nominati dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno individuato dal gruppo di minoranza.

Art. 50 - Diritto di petizione

1. Chiunque anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro 20 giorni la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente unitamente al testo della petizione è pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 60 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta di Consiglio Comunale da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 51 - Interrogazioni

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 52 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 53 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provvede entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di

chiedere il passaggio alla votazione finale, entro venti giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 54 - Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali al 31/12 dell'anno precedente, può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendarie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 55 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco o un suo delegato può indire una conferenza dei servizi.

Art. 56 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizie del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 57 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti aziendali da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, dal Sindaco o dal Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della regione e dei regolamenti comunali.

Art. 58 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

4. L'Amministrazione Comunale provvede con forme autonome alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per la loro applicazione.

5. Si impegna a pubblicare tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di informazione del cittadino.

6. Il Comune può istituire un periodico per la migliore conoscenza delle iniziative della Amministrazione.

7. Il Comune può istituire un notiziario annuale o semestrale da distribuire alle famiglie per raccogliere i

provvedimenti più significativi degli organi amministrativi.

Art. 59 - Difensore civico

1. Può essere istituito l'Ufficio del difensore civico, eventualmente in forma associata con altri comuni limitrofi e con la Comunità Montana.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'Amministrazione Comunale segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa gli abusi e le disfunzioni, nei confronti dei cittadini o di nuclei di stranieri domiciliati nel territorio.
3. All'Ufficio del difensore civico deve essere eletta persona in possesso del diploma di laurea che per esperienze acquisite presso amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, probità ed obiettività di giudizio.
4. Un apposito regolamento stabilisce le cause di ineleggibilità, i criteri per la selezione degli aspiranti, la durata dell'ufficio e i casi in cui l'amministrazione può procedere alla sostituzione del difensore civico.

TITOLO IV. L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE UFFICI E PERSONALE

CAPO I

Art. 60 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata a seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62 - Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta ai sensi dell'art. 5 della L.

127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 63 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, e il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento degli uffici e servizi disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi e al Segretario nei casi di cui all'art. 17 comma 68 della gestione per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

7. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 64 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 65 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 66 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e nominano gli altri membri della stessa commissione;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivo e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;
- j) forniscono al Segretario Comunale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, i congedi, i permessi e le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono, nei confronti della Giunta, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- n) rappresentano il Comune in giudizio sia esso nella veste di attore o di convenuto; promuovono davanti l'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto,

pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 67 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può deliberare che la copertura dello stesso posto avvenga con contratto a tempo determinato o con incarico con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 68 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 69 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo ex art. 17 comma 75 L. 127/97.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 70 - Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al

consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 71 - Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO III - LA RESPONSABILITA'

Art. 72 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono ferre denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 73 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La

responsabilità è esclusa per color che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 74 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V. Attività amministrativa del Comune

Art. 75 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonchè forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 76 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 77 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvelendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini e ai consiglieri nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 78 - Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Qualora si intende addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organico esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 79 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 80 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle

aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 81 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 82 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 83 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 84 - Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Art. 85 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 86 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 42, 2[^] comma del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 87 - Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4[^], della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9[^], della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 88 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 89 - Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nell'apposito regolamento.

Art. 90 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 14 della L. 265 del 3/8/99 le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza dei responsabili dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazione ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le determinazioni, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 91 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvedono i responsabili dei singoli servizi in base e nei limiti delle dotazioni economiche affidate loro dalla Giunta Municipale.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo degli stessi, è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 92 - Controllo economico-finanziario

1. I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta comunale.

Art. 93 - Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può predisporre rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrate" e nella parte "spese", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenze, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VII. L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 94 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 95 - Procedimenti di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 51 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad eccezione di quello di organizzazione degli Uffici e servizi, di competenza dell'organo esecutivo. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformita' all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VIII. REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 96 - Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
4. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 97 - Termini di adozione dei Regolamenti

1. Le modifiche al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio comunale sono deliberate entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. I regolamenti devono essere deliberati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 98 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.